



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, il decreto legislativo del 12 settembre 2018 n. 116 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante il “*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”, pubblicato nella G.U. del 14 dicembre 2023, n. 291;

VISTO l'art. 95, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, rubricato “*Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia*” che, in particolare:

- 1) al comma 1 stabilisce che: “*È istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorità», con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo*”;
- 2) al comma 2, primo periodo, stabilisce che: “*All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al*



mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”

- 3) al comma 6, secondo periodo, stabilisce che: *“Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto”*
- 4) al comma 9, primo periodo, stabilisce che: *“Lo statuto dell'Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*

VISTA la nota n. 35804, del 3 ottobre 2024, con la quale il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia ha trasmesso lo Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia al Presidente della Regione Veneto e al Sindaco della città metropolitana di Venezia;

VISTO il nulla osta del Sindaco della città metropolitana di Venezia sul testo dello Statuto dell'Autorità, acquisito al protocollo dell'Autorità per la Laguna di Venezia al n. 38220 del 21 ottobre 2024;

VISTO l'assenso del Presidente della Regione Veneto sul testo dello Statuto dell'Autorità, acquisito al protocollo dell'Autorità per la Laguna di Venezia al n. 38680 del 23 ottobre 2024;

VISTO il provvedimento del Presidente dell'Autorità per la Laguna n. 38946 del 24 ottobre 2024, di adozione dello Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia trasmesso nella versione rettificata a seguito di errore materiale con nota n. 40351 del 4 novembre 2024;

VISTA la proposta del Capo dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative n. 14759 del 13 novembre 2024;

RITENUTO di approvare lo Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia

ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DECRETA

Ai sensi dell'art. 95, comma 9, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, è approvato lo Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia.

Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* delle Amministrazioni concertanti.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

